



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 54

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: **Addizionale Comunale all'IRPEF: modifica in autotutela della deliberazione n. 39 del 28/05/2015 di approvazione delle aliquote per l'anno 2015**

L'anno 2015, il giorno 28 del mese di luglio alle ore 19:00, in Russi, presso la Residenza Comunale e nell'apposita sala delle adunanze, previa convocazione effettuata nei modi di rito a tutti i Consiglieri, si è adunato il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il Consigliere Sig. Mario Silvestri

Su invito del Presidente il Segretario procede all'appello e risultano presenti:

COGNOME E NOME	CARICA	(P) PRESENTE (A) ASSENTE (G)GIUSTIFICATO	SCRUTATORE
RETINI SERGIO	SINDACO	P	
FABBRI RAFFAELE	CONSIGLIERE	A	
GHIRARDINI DANIELE	CONSIGLIERE	P	
VITALI ROBERTO	CONSIGLIERE	P	X
SILVESTRI MARIO	CONSIGLIERE	P	
GEMINIANI VALERIA	CONSIGLIERE	A	
DE FRANCESCO MARIO	CONSIGLIERE	A	
GORI JACTA	CONSIGLIERE	P	
PLAZZI FILIPPO	CONSIGLIERE	P	
PALLI VALENTINA	CONSIGLIERE	P	
BONDI SILVANA	CONSIGLIERE	P	X
TARRONI GIOVANNI	CONSIGLIERE	P	
FABRIZIO NICOLA	CONSIGLIERE	A	
CONTI ENRICO	CONSIGLIERE	P	
CELLINI ARIANNA	CONSIGLIERE	A	
BRUNETTI VIVIANA	CONSIGLIERE	A	
MAZZOLI MARTINO	CONSIGLIERE	P	X

Presenti n° 11 Assenti n° 6

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri come riportato sopra.

Per la trattazione del presente oggetto, la seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 360/98, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), conferendo ai comuni la potestà di disporre, attraverso regolamento ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale medesima;
- con propria precedente deliberazione n. 7 del 16.2.2007 si stabiliva, a partire dal 2007, l'aliquota di compartecipazione nella misura dello 0,3%;
- la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

Visto l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011 come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011, il quale prevede "Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività.";

Richiamata la propria deliberazione n. 39 del 28/05/2015 con la quale si stabiliva, al fine di ridurre il prelievo fiscale dei soggetti appartenenti alle classi di reddito medio-basse, di rideterminare, secondo criteri di progressività, il sistema di applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, stabilendo diverse aliquote, differenziate ed articolate secondo i cinque scaglioni di reddito previsti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, come di seguito illustrato:

- 0,55% fino a 15.000 euro;
- 0,60 % oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
- 0,70% oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro;
- 0,80% oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro;
- 0,80% oltre 75.000 euro

Preso atto della nota del MEF prot. 24985 del 15/07/2015 ricevuta a mezzo PEC istituzionale, ha mosso un rilievo alla citata delibera consiliare, e precisamente la necessità di differenziare l'aliquota degli ultimi due scaglioni, al fine di garantire il rispetto del principio di progressività; accogliendo i rilievi di cui sopra, in via di autotutela, entro 15 giorni dalla ricezione della nota;

Ritenuto di provvedere in merito modificando l'aliquota per lo scaglione oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro da 0,80% a 0,79% esercitando il potere di autotutela di cui all'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006 che dispone che "*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*"

Considerato che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 è attualmente fissato dalla legge al 30 luglio 2015;

Dato atto che la modifica in questione ha un impatto minimale sul gettito dell'addizionale comunale all'IRPEF, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale, e pertanto non risulta necessario procedere alla modifica delle previsioni di Bilancio;

Tutto ciò premesso e considerato,

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti nel verbale n. 11 del 21/07/2015, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Dato atto che è stata altresì convocata la "1^ Commissione Consiliare Finanze – Tributi – Attività Produttive" con lettera prot. n. 7339 del 10.07.2015, in data 22.07.2015;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ottemperanza all'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

Con votazione resa in forma palese con il seguente risultato: presenti n.11, favorevoli n.9, astenuti n. 1 (Mazzoli), contrari n.1 (Conti);

DELIBERA

1) di sostituire integralmente il punto 1 della precedente deliberazione C.C. n. 39 del 28/05/2015, con il seguente:

“di approvare, con effetto dall'anno 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della L. 296/2006, per quanto espresso in narrativa, le seguenti aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, differenziate ed articolate secondo i cinque scaglioni di reddito previsti ai fini dell'IRPEF dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986:

- 0,50% fino a 15.000 euro;
- 0,60 % oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
- 0,70% oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro;
- 0,79% oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro;
- 0,80% oltre 75.000 euro

2) di dare atto che che la modifica in questione ha un impatto minimale sul gettito dell'addizionale comunale all'IRPEF, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale, e pertanto non risulta necessario procedere alla modifica delle previsioni di Bilancio;

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1-quinquies, della Legge n. 44 del 26.4.2012 e dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni, la presente deliberazione viene inviata, entro il termine di 30 gg. dalla data di approvazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione sull'apposito sito informatico.

4) ed inoltre, stante l'urgenza di adeguarsi alla nota ministeriale entro 15 giorni dalla ricezione (15.07.2015) con votazione separata con il seguente risultato: presenti n.11, favorevoli n.9, astenuti n.2 (Conti, Mazzoli);

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

AREA FINANZIARIA

PARERE TECNICO

Oggetto: Addizionale Comunale all'IRPEF: modifica in autotutela della deliberazione n. 39 del 28/05/2015 di approvazione delle aliquote per l'anno 2015

Ai sensi dell'Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Russi, 21/07/2015

IL RESPONSABILE
Firmato Digitalmente
LAGHI OMAR



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: Addizionale Comunale all'IRPEF: modifica in autotutela della deliberazione n. 39 del 28/05/2015 di approvazione delle aliquote per l'anno 2015

Ai sensi e per gli effetti del 1 Comma dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito al provvedimento in oggetto:
si esprime parere Favorevole di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Russi, 21/07/2015

IL RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZIARA
Firmato Digitalmente
Omar Laghi